COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)
Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297
P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625
Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it
Posta elettronica certificata: protocollo.cstelfrancoinmiscano@asmepec.it

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 6 del 04-02-2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 19:42 nelle forme previste dal Decreto Sindacale recante ad oggetto *"Convocazione straordinaria del Consiglio comunale e della Giunta comunale in modalità "videoconferenza"*, previo invito formalmente effettuato, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Nominativo	Qualifica	Presenza
Andrea GIALLONARDO	Sindaco	Presente
Giuseppe MARTUCCI	Assessore	Presente
Angelo VERRILLI	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza: Avv. Andrea Giallonardo.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Hermann Franchini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto di seguito indicato:

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N°4220/2021 DEL T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I^. FASE DI MERITO. CONFERMA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione ed il relativo allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di **APPROVARE** l'allegata proposta deliberativa in oggetto con il relativo allegato.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO
Provincia di Benevento
Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)
Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297
P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625
sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it
e-mail: info@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it
posta elettronica certificata: protocollo.cstelfrancoinmiscano@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 04-02-2022

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N°4220/2021 DEL T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I^. FASE DI MERITO. CONFERMA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con ricorso ritualmente notificato l'Ing. N.P. proponeva appello avverso alla sentenza n. 4220/2021 del T.A.R. Campania-Napoli, sez. I^, per la riforma della stessa, previa sospensiva dell'efficacia, per i motivi ivi meglio specificati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.60/2021 questo Ente stabiliva di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente, conferendo incarico per il patrocinio legale all'Avv. Oreste Di Giacomo relativamente alla fase cautelare del giudizio;
- con Ordinanza Reg. Prov. Cau. n. 5250/2021 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha respinto l'istanza cautelare ed ha fissato, per la trattazione della controversia nel merito, la pubblica udienza del 10 marzo 2022;

RITENUTO pertanto di dover conferire incarico di patrocinio legale per la difesa dell'ente relativamente alla fase di merito;
VISTO l'art. 21, comma 4 dello Statuto Comunale;
RITENUTO opportuno;
VISTI:

- la sentenza della Corte di Giustizia europea, Quinta Sezione, 6 giugno 2019, resa nella Causa C-264/18
- gli artt. 17 e 4 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento del singolo incarico di patrocinio legale non è riconducibile agli incarichi di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- con la citata sentenza del 6 giugno 2019 la Corte di Giustizia europea ha fornito l'interpretazione dell'art. 10 lett. c) e d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24 e dei principi applicabili all'affidamento dei contratti esclusi ivi indicati: si tratta, dunque, dell'interpretazione del diritto dell'UE trasposto in Italia dai menzionati artt. 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e, come noto, l'interpretazione resa dalla Corte ai sensi dell'art. 267 TFUE ha valore normativo;
- la Corte di Giustizia europea nella citata sentenza ha ritenuto che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio che avvenga sulla base di un affidamento diretto non viola il principio di parità di trattamento;

DATO ATTO che questo Comune non dispone del servizio di avvocatura comunale;
CONSIDERATO che, è stato interpellato per le vie brevi l'Avv. Oreste Di Giacomo del Foro di Benevento, già difensore di codesto ente nel giudizio di primo grado e nella

fase cautelare innanzi al Consiglio di Stato, il quale con nota assunta prot. n. 954/2022 si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico in oggetto;
PRESO ATTO che il legale, in seguito a colloqui svolti per le vie brevi, ha accettato di svolgere l'incarico per un importo omnicomprensivo di Euro 2.000,00 riducendo così il preventivo di cui alla nota sopra richiamata;
RITENUTO di continuare ad avvalersi delle prestazioni dell'Avv. Di Giacomo, il quale ha una solida esperienza nella tipologia di contenzioso in oggetto, nonché ha già contezza della vicenda in questione avendo difeso questo Ente, con esito favorevole;
RITENUTO altresì, di dover dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli atti gestionali necessari a dare attuazione al presente atto;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE:

di approvare le premesse e per l'effetto;
di **APPROVARE** la premessa e narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di **DARE ATTO** che la Giunta comunale ha deliberato con atto n. 60/2021 la costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato per tutelare gli interessi dell'Ente verso il ricorso in appello ritualmente notificato l'Ing. N.P. con avverso alla sentenza n. 4220/2021 del T.A.R. Campania-Napoli, sez. I^;
di **CONFERMARE** per le ragioni di cui alla premessa, l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Oreste Di Giacomo del Foro di Benevento, già difensore di codesto ente nella fase cautelare del giudizio, estendendolo alla fase di merito per la somma omnicomprensiva di Euro 2.000,00;
di **APPROVARE** lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
di **IMPUTARE** la relativa spesa sul capitolo 1058 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022 in corso di approvazione;
di **DARE INDIRIZZO** al responsabile del Settore Amministrativo affinché ponga in essere gli atti gestionali consequenziali;
di **DISPORRE** affinché il responsabile del Settore Amministrativo provveda, secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n° 33/2013, alla pubblicazione sul sito web dell'Ente, nell'apposita sezione *trasparenza*, delle informazioni relative al presente incarico, nonché alla cura degli adempimenti di cui all'art. 53 del D. lgs n°165/2001.

IL SINDACO
Avv. Andrea Giallonardo

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Castelfranco in Miscano, 04-02- 2022

Il Responsabile del Settore
Avv. Andrea Giallonardo

COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di Benevento

Viale Roma, n. 12 – 82022 Castelfranco in Miscano (BN)
Tel: 0824/960066 – Fax: 0824/960297
P.Iva: 00437840622- Codice Fiscale: 82002270625
Sito internet istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it
Posta elettronica certificata: protocollo.cstelfrancoinmiscano@asmepec.it

Prot. n.

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

Il sottoscritto Avv. Andrea Giallonardo nella qualità di responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Castelfranco in Miscano, giusta decreto sindacale del 12/10/2020 prot. n. 3422, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 04/02/2022;

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avv. Oreste Di Giacomo, nato a Benevento il 18/05/1973, C.F.: DGCRST73E18A783R, p.IVA: 01305950626 con studio in Benevento iscritto all'Albo degli Avvocati della Provincia di Benevento per la difesa dell'ente innanzi al Consiglio di Stato, con riferimento alla fase di merito, verso l'appello proposto dall'ing. Pasquale Narciso avverso la sentenza n°4220/2021 del T.A.R. Campania-Napoli, sez. I^;

L'avvocato nominato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle norme contrattuali previste dalla presente convenzione e di seguito elencate.

1) L'incarico concerne la rappresentanza e la difesa dell'Ente per la controversia sopra individuata. All'uopo, il Sindaco rilascia apposito mandato. L'incarico è conferito per il primo grado di giudizio.
2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere legale in merito all'incarico conferito. L'Amministrazione, infatti, potrà richiedere all'avvocato nominato pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che la medesima dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare preventivamente a quest'ultima ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali, impegnandosi a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio sia dalla controparte che dal professionista.
3) La facoltà di transigere spetta all'Amministrazione, incombendo in capo al professionista incaricato il solo obbligo di prospettare all'Ente la soluzione della controversia ad esso più favorevole.
4) La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del professionista che sottoscrive la presente convenzione.
5) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado, con la controparte sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto della presente convenzione per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette norme, l'Amministrazione è si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
6) **Quantificazione del compenso:** Il compenso per l'attività professionale di cui al presente incarico, in caso in cui l'Ente risulti soccombente, è fissato, nella misura di € 2.000,00

somma omnicomprensiva, così come previsto dalla deliberazione G.C. n. 6/2022 e successiva determinazione d'impegno di spesa.

- In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio e solo nella ipotesi di effettivo recupero da parte del comune di tale somma, al professionista spetterà, quale compenso, tale somma riconosciuta in giudizio solo se maggiore al compenso di cui al punto precedente.
- Al professionista incaricato potranno essere erogati acconti in misura non superiore al 50% del corrispettivo pattuito.

7) L'avvocato incaricato presenterà la parcella delle proprie competenze professionali redatta secondo i criteri e le pattuizioni innanzi indicate, entro 30 giorni dalla definizione della controversia in via stragiudiziale o del giudizio in caso di transazione oppure entro 30 giorni dal deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce il presente incarico.
8) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato la documentazione in proprio possesso, rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceverà copia conforme degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
9) L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico, con la presente conferito e accettato.
10) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e successive modifiche.

Per il Comune di Castelfranco in Miscano

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Avv. Andrea Giallonardo

Il Professionista

Avv. Oreste Di Giacomo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Castelfranco in Miscano, 04-02-2022

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Avv. Andrea Giallonardo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Andrea Giallonardo

Il Segretario Comunale
Dott. Hermann Franchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data 10-02-22 con n. 79 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Castelfranco in Miscano, 10-02-2022

Il Messo Comunale
Ag. Angela Vecchiolla

Il Responsabile della Pubblicazione

ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Castelfranco in Miscano, 04-02-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Hermann Franchini